



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione Prima Civile
UFFICIO CONCORSUALE

Procedimento unitario R.G.N. 286/2025 – Concordato minore

DECRETO

Il Giudice,

visto il ricorso depositato

da

BRAMBILLA BEATRICE (C. F. BRMBRC80S70G388V), nata a Pavia (PV), il 30.11.1980 e residente in Portalbera (PV), via XX Settembre n. 12, con l'Avv. Stefano Maggi, per l'accesso alla procedura di concordato minore ex artt.74 e ss. CCII;

-ricorrente-

vista la relazione particolareggiata depositata ex art. 76, comma 2, CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

viste le integrazioni documentali del 9/01/2026 necessarie ai fini della ammissibilità della domanda; rilevato che il piano in cui si sostanzia la proposta e la documentazione ulteriormente allegata risultano soddisfare i requisiti di cui agli artt. 75 e 76 CCII;

visto l'art. 78 CCII;

PQM

1. **dichiara aperta** la procedura di concordato minore in favore della ricorrente;
2. **nomina** quale commissario giudiziale il dott. **Giulio Barberini**;
3. **raccomanda** al commissario di provvedere alle comunicazioni del presente decreto e della proposta concordataria a tutti i creditori ai sensi dell'art.78 CCII;
4. **asigna** ai creditori che vantano diritti sui beni dei debitori un termine di **30 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere all'OCC a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, comma 1 *ter*, CAD, la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
5. **ordina** che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri



conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori da parte dei creditori avente titolo o causa anteriore (*limitatamente ai creditori inseriti nel presente piano concordatario minore*);

6. **ordina**, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;
7. **dispone**, a cura della cancelleria, la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita sezione del sito internet del Tribunale (*Crisi di impresa e Sovraindebitamento/Pubblicità di legge*) e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa, con oscuramento dei nomi di eventuali minori;
8. **informa** che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto;
9. **onera** il commissario giudiziale di relazionare tempestivamente al Giudice circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 CCII.

A cura dell'OCC-Commissario giudiziale sia data esecuzione al presente decreto ex art 78, comma 3, CCII.

Si comunichi.

Pavia, 9.03.2026

Il Giudice

Francesca Claris Appiani

